



Regolamento Collegio Maestri di Sci Regione Basilicata

REGOLAMENTO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: NORME REGOLATRICI

1. Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di Maestro di Sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni concernenti la categoria dei maestri di sci.
2. Il presente regolamento è redatto ai sensi della legge regionale del 29 marzo 1993 n. 16 e ss.mm.e ii. recante norme per la” *Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della legge 8 marzo 1991 n° 81 (Legge Quadro per la professione di maestro di sci)*.
3. Sono membri del Collegio tutti i maestri di sci iscritti nell'albo professionale nelle specialità Alpino – Nordico - Snowboard, nonché i maestri di sci che per motivi di anzianità o di invalidità abbiano dovuto cessare la professione dopo un congruo periodo di meritevole attività, questi ultimi costituiscono la categoria dei Maestri di sci Benemeriti, così come definito dal successivo art. 30.
4. Il Collegio provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci, sia sotto l'aspetto formativo-conoscitivo che operativo.

ART. 2: TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. Il titolo professionale di Maestro di sci spetta a coloro che sono in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 5 della L.R. 29-3-1993 N.16 e/o del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e 2023/865 e/o titolo equiparato in attuazione del D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modifiche.
2. Il maestro di sci può esercitare la professione solo se regolarmente iscritto ad un albo professionale ed in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT derivanti dalle proprie attività.



Titolo II: - ORGANI DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI - ANNO FINANZIARIO

ART. 3: ORGANI DEL COLLEGIO

1. Gli organi del Collegio sono:
 - a) l'Assemblea composta dai maestri di sci Iscritti all'albo professionale regionale e dai maestri di sci benemeriti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

ART. 4: ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO

1. Il Collegio prevede ulteriori componenti:
 - a) il Vice Presidente;
 - b) il Consiglio Allargato;
 - c) il Revisore dei Conti;
 - d) il Consiglio Disciplinare Territoriale - Consiglio Disciplinare Nazionale;

ART. 5: ANNO FINANZIARIO

1. L'anno finanziario del Collegio inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre, il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio direttivo e ricevere il nulla osta dal Revisore dei conti entro e non oltre 120 giorni dal termine dell'anno finanziario.

Titolo III: L'ASSEMBLEA DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI

ART. 6: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta da tutti i Maestri di Sci iscritti all'Albo del Collegio Regionale e dai Maestri di sci Benemeriti.

ART. 7: COSTITUZIONE

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti al Collegio, in seconda convocazione con un numero dei presenti non inferiore a 5.



ART. 8: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente del Collegio Regionale, su delibera del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta di almeno 1/5 dei membri del Collegio.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta ordinaria o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima convocazione e il giorno, l'ora e il luogo in seconda convocazione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno, sarà possibile partecipare anche in forma telematica ad esclusione dell'Assemblea Elettiva ove è richiesta la presenza del votante.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio Regionale assistito dal Segretario del Collegio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio regionale l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente del Collegio o dal Maestro di Sci più anziano.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di verificare il numero dei partecipanti e la loro legittimazione e, quindi, dichiara la validità o meno dell'Assemblea.
5. Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente nello svolgimento di tutte le attività amministrative concernenti l'Assemblea e di verbalizzare tutti gli atti assembleari. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario del Collegio Regionale, le sue funzioni sono svolte da uno degli iscritti al Collegio, eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

ART. 9: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Le competenze dell'Assemblea sono quelle previste dall'art. 11, comma 2, della l.r. n. 16/1993 e ss.mm.ii.
Spetta all'assemblea del Collegio:
 - a. eleggere il Consiglio direttivo;
 - b. approvare annualmente il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente e previsionale del Collegio;
 - c. eleggere il componente Regionale dei maestri di sci al Collegio Nazionale di cui all'art. 15 della L. 8-3-1991, n. 81;
 - d. adottare i regolamenti e sue modifiche relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - e. pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti;
 - f. delegare il C.D. alla nomina del Revisore dei conti;



- g. deliberare annualmente a favore del Presidente, su richiesta del medesimo, in qualità di Legale rappresentante dell'Ente che esercita tutte le funzioni a ciò connesse, una indennità di carica mensile fino ad un massimo di € 500,00 (omnicomprensivi), previa approvazione del bilancio previsionale;
- h. deliberare che al Presidente, ovvero a un suo delegato, spetti un rimborso spese chilometrico pari a 1/3 del costo del carburante a chilometro percorso o in alternativa un rimborso chilometrico pari al costo del carburante consumato, oltre le ulteriori spese accessorie (pedaggi autostradali, parcheggi, vitto, alloggio etc.) per i trasferimenti dal luogo di residenza ad altre sedi per lo svolgimento di tutte le attività afferenti al suo incarico;
- i. deliberare annualmente che ai membri del Consiglio Direttivo del Collegio, escluso il Presidente del Collegio, spetti un rimborso forfettario pari a euro 50,00 (omnicomprensivi) per ogni presenza ad una seduta del direttivo, previa l'approvazione del bilancio previsionale.

ART. 10: DELEGHE

1. Non sono previste deleghe.

ART. 11: DELIBERAZIONI

1. Sono valide le deliberazioni dell'Assemblea approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
2. Il voto viene espresso per alzata di mano, nel caso di incertezza sul risultato della votazione, il Presidente può disporre che la votazione avvenga mediante l'utilizzo di apposite schede.

ART. 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri eletti fra gli iscritti al Collegio Regionale come previsto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 16/1993. Tra i quattro membri del Consiglio dovrà far parte preferibilmente, almeno un Maestro di Sci per ciascuna delle figure previste Alpino – Nordico – Snowboard dalla vigente legge regionale.
2. Ogni membro resta in carica per 4 anni e può essere rieletto.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando siano presenti perlomeno 2 Consiglieri e il Presidente.
4. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo i casi previsti dal presente statuto.



ART. 13: ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea del Collegio a mezzo di apposite schede.
2. Possono candidarsi tutti i maestri di sci regolarmente iscritti da almeno tre anni all'albo Regionale, previo invio di comunicazione in cui manifesti la propria candidatura da trasmettere al Collegio a mezzo PEC almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea elettiva.
3. Ciascun elettore può indicare un numero massimo di 4 nominativi sulla scheda.
4. terminate le votazioni, il Presidente, assistito da 3 scrutatori, eletti dall'assemblea per alzata di mano, da inizio alle operazioni di scrutinio. Le schede che contengono un numero superiore a 4 nominativi sono nulle. Al termine dello scrutinio il Presidente dà lettura del risultato all'assemblea, ne redige il verbale e provvede ad inviarlo al Collegio Nazionale ed al competente Assessorato della Regione Basilicata.
5. Sono componenti del Consiglio Direttivo di diritto, anche i presidenti onorari, senza diritto di voto, così come definito dal successivo Art. 18 - punto 7.

ART. 14: DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di consigliere decade per:
 - a. motivate richieste;
 - b. assenza senza giustificati motivi a 3 riunioni consecutive del Consiglio;
 - c. dimissioni;
 - d. decesso.
2. La carica di consigliere decade inoltre per le cause di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo decade in seguito alle dimissioni della metà più uno dei Consiglieri o del solo Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo decade altresì qualora non provveda agli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e/o dal presente regolamento.

ART. 15: VACATIO CONSILIARI

1. Le vacatio consiliari vengono sostituite per surroga.
2. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito, il Presidente, nella prima Assemblea successiva, deve far eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio direttivo opera in sotto-numero potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione strettamente necessari.
3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.



ART. 16: FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti.
- b) cura la tenuta dell'Albo Regionale dei Maestri di Sci.
- c) indica al competente Assessorato, scegliendo in base a meriti sportivi e professionali, previa manifestazione d'interesse, i nominativi dei componenti delle commissioni previste dall'art. 7 della legge Regionale n°16/1993.
- d) provvede alla gestione finanziaria del Collegio.
- e) stabilisce la quota annuale, le modalità di pagamento dell'iscrizione al Collegio.
- f) designa i rappresentanti del Collegio presso Enti e Organizzazioni.
- g) nomina le commissioni con incarichi speciali: i componenti di tali commissioni vengono nominati tra tutti gli appartenenti al Collegio che ne hanno fatto domanda e vengono presiedute da un componente del Consiglio Direttivo.
- h) decide sulla divisa regionale sentito il parere del Consiglio Allargato.
- i) provvede ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla Legge 81 / 91 e dalla L.R. n. 16 / 1993.
- j) ammette alla categoria dei Maestri di sci Benemeriti quei Maestri di sci che ne abbiano fatta domanda e che posseggano i titoli ed i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 3 del presente regolamento.
- k) esprime il proprio parere alla Regione per il riconoscimento delle scuole di sci e per la loro verifica annuale di cui all'art. 13 della L.R.n.16/1993.
- l) promuove iniziative connesse con l'attività e la formazione professionale e collabora con la Regione.

ART. 17: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno 3 volte l'anno.
2. Deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.
3. La convocazione deve essere inviata a pena di nullità 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. In casi di particolare urgenza, il termine di 7 giorni può essere ridotto a 24 ore.
5. La convocazione è inviata a mezzo posta elettronica (email), o telegramma e deve contenere l'ora, il giorno, il luogo ove avverrà la riunione, nonché l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio direttivo si può riunire in via telematica.



7. In caso di impedimento o inadempimento del Presidente o del Vice-Presidente agli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo il componente più anziano del Consiglio stesso.
8. Il verbale della riunione viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed i punti vengono approvati seduta stante e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 18: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti ed esprime doppia preferenza, in caso di parità di voti, nelle decisioni del Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio.
3. Spetta al Presidente, su delibera del consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea.
4. Il Presidente presiede l'Assemblea e ne verifica la regolare costituzione ai sensi del presente regolamento.
5. Il Presidente autorizza il rilascio del tesserino, cartaceo e/o Dematerializzato tramite apposita applicazione informatica implementata a cura del Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani (di seguito indicato con la sigla Col.Naz.), di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo Professionale, il distintivo regionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.
6. Il Presidente in caso di forza maggiore, può delegare delle proprie funzioni il Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva e/o dandone comunicazione per iscritto a tutti i membri del Consiglio Direttivo anche a mezzo di posta elettronica.
7. A far data dalla costituzione del Collegio, al Presidente al termine di almeno un mandato completo qualora non più eletto, viene riconosciuto ed attribuito il titolo di presidente onorario. L'acquisizione di tale titolo non preclude allo stesso di assumere in futuro cariche eleggibili all'interno del Collegio e, in ogni caso, non gli attribuisce particolari prerogative e/o funzioni, potrà partecipare alle sedute del C.D. senza potere di voto.

ART. 19: IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo e svolge la funzione di sostituire il Presidente impedito con delle deleghe specifiche e temporanee.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.



ART. 20: CONSIGLIO ALLARGATO

1. Il Consiglio Allargato è costituito da un rappresentante nominato da ogni Scuola di Sci riconosciuta dalla Regione Basilicata e da un rappresentante dei maestri di sci che esercitano la professione in modo autonomo per ogni stazione sciistica regionale: le modalità di elezione dei rappresentanti delle stazioni sciistiche vengono stabilite in sede d'Assemblea dei maestri di sci autonomi presenti.
2. Il Consiglio Allargato, anche se non presente nella legge regionale, ha solo funzioni consultive e viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta siano da discutere argomenti ritenuti dal Consiglio Direttivo di particolare rilevanza.

ART. 21: IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato, tra i consiglieri eletti, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
2. Il Segretario ha il compito di:
 - a. gestire il funzionamento degli uffici.
 - b. coordinare la tenuta dell'Albo, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni.
 - c. predisporre tutto il materiale necessario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d. inviare le convocazioni per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - e. redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f. il Segretario può essere anche nominato tesoriere.

ART. 22: IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato, tra i consiglieri eletti, a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ed ha il compito di curare la regolare tenuta della contabilità del Collegio stesso.

ART. 23: IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo a cui è affiancato.
3. Il Revisore dei conti ha funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e verifica la corrispondenza del Bilancio annuale prima della presentazione nell'Assemblea ordinaria.
4. Il Revisore dei conti riferisce le proprie deduzioni contabili all'Assemblea, in casi particolarmente gravi può chiedere al Presidente la convocazione in via straordinaria di un'Assemblea.



Titolo IV: L'ALBO PROFESSIONALE

ART. 24: DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIÙ ALBI PROFESSIONALI

1. Gli iscritti all'Albo professionale della Regione Basilicata non possono essere contemporaneamente iscritti all'Albo di un'altra Regione.

ART. 25: TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE

1. La regolare tenuta dell'Albo costituisce compito del Consiglio Direttivo che ne deve curare tutti gli aggiornamenti con la massima tempestività.
2. L'Albo e gli aggiornamenti successivi devono essere trasmessi alla direzione generale competente in materia della Regione Basilicata e al Collegio Nazionale.
3. L'iscrizione al Collegio ha validità annuale e precisamente dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

ART. 26: ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 Marzo 1993 n. 16 art. 3 comma 1, sono iscritti all'Albo professionale tutti i Maestri di Sci iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4 della L.R. n.16 del 29 marzo 1993.
2. Tutti coloro che non rientrano nella predetta norma, ma che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente, per iscriversi al Collegio Regionale della Basilicata devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo del Collegio.
3. La domanda deve essere inoltrata su modulo predisposto dal Collegio, possono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci coloro che, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di altro stato straniero;
 - b. maggiore età;
 - c. licenza di scuola dell'obbligo;
 - d. non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - e. abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della Legge Quadro (articolo 6, Legge 81/91) e/o del regolamento Delegato (UE) 2019/907 e 2023/865 e/o titolo equiparato in attuazione del D.P.R. 394/99. Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
 - f. superamento prova PFC-T (solo per la sezione Alpino);
 - g. superamento prova PFC-S;
 - h. regolare frequenza di apposito corso di aggiornamento;



Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che verrà richiesta dal Collegio pena la mancata iscrizione all'albo.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata della documentazione completa, il Consiglio dovrà deliberare.
5. L'esercizio temporaneo della professione nel territorio Regionale da parte di maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio regionale dei maestri di sci, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
6. I maestri iscritti all'Albo professionale possono esercitare la professione solo ed esclusivamente nella disciplina (alpino, fondo o snowboard) per la quale hanno conseguito la qualifica di maestro di sci.
7. Al fine del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, i maestri di sci per ogni disciplina sono tenuti a frequentare, ogni tre anni, appositi corsi di aggiornamento professionale per come previsto dall'art. 11 della Legge 8 marzo 1991 n.81, organizzati dalla Regione Basilicata per mezzo del Collegio Regionale o presso altre Regioni o Province Autonome. I predetti corsi potranno essere tenuti anche in forma telematica e a secco.

ART. 27: RINNOVI ANNUALI

1. Ciascun iscritto all'Albo deve provvedere al pagamento tramite pagoPA della quota associativa entro la fine del mese di settembre dell'anno di validità del tesseramento, oltre tale data sarà applicata una mora per ritardato pagamento.
2. Ciascun iscritto, ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n.16/1993, deve produrre ogni 3 anni la certificazione di frequenza al corso di aggiornamento.

ART. 28: TRASFERIMENTO AD ALTRO ALBO PROFESSIONALE

1. Il trasferimento di un maestro iscritto nell'albo professionale del Collegio Regionale Maestri di sci della Basilicata ad altro albo professionale, deve essere richiesto dal Collegio verso cui il maestro vuole trasferirsi, solo a seguito di tale richiesta il Collegio Regionale Maestri di sci della Basilicata rilascerà il relativo nulla osta al trasferimento. Per motivate cause può chiedere la sospensione dell'atto.
2. Non è ammesso il trasferimento del maestro sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione.

ART. 29: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

1. La sospensione dell'iscrizione all'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:
 - a) a seguito di provvedimento disciplinare;
 - b) a seguito di provvedimento penale con interdizione temporanea;



- c) per temporanea inabilità medico sanitaria;
 - d) per mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale;
 - e) per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale;
 - f) per inosservanza alle norme di deontologia professionale.
2. La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:
- a) su domanda;
 - b) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione, Provincia o Stato;
 - c) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale protratto per 2 anni consecutivi;
 - d) per radiazione a seguito di:
 - provvedimento disciplinare;
 - condanna penale passata in giudicato con interdizione permanente;

ART. 30: - MAESTRO DI SCI BENEMERITO - MAESTRO DI SCI HONORIS CAUSA

1. L'Assemblea dei Maestri di Sci, su proposta di uno di essi, può riconoscere la qualifica di **“Maestro di Sci Benemerito”** e **“Maestro di Sci honoris causa”** rispettivamente a maestri di sci ed a persone che si siano particolarmente distinte nella divulgazione dell'insegnamento dello sci, nella tutela della figura del maestro di sci o nell'interesse della categoria.
2. Il titolo di **“Maestro di sci Benemerito”**, da riportare nel fascicolo personale, determina l'iscrizione gratuita al Collegio, la facoltà di usufruire dei benefici previsti dal Collegio per i maestri di sci, nonché la concessione di uno specifico distintivo;
3. Il titolo di **“Maestro di Sci honoris causa”** determina la concessione di uno specifico attestato, non valido per l'esercizio della professione.

Titolo V: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:

ART. 31: SANZIONI DISCIPLINARI

1. Possono essere adottate dal Consiglio Direttivo, previo procedimento disciplinare di cui al successivo art. 31, e seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'Albo fino a 2 anni;
 - d) radiazione.



ART. 32: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Per i maestri iscritti all'Albo Professionale, nonché per i Maestri di sci con titolo di abilitazione estero o Italiano che operino anche in regime temporaneo sul territorio regionale, che abbiano compiuto violazione delle norme del CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE stabilite dal Col.Naz. , approvato nella seduta del Direttivo del 05 novembre 2021, che si allega al presente regolamento sotto la lettera **(A)**, facendone parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, o di norme di comportamento previste dalla legislazione vigente, viene attivato un procedimento disciplinare secondo le procedure dell'art. 19 del REGOLAMENTO DISCIPLINARE stabilite dal Col.Naz. , secondo il testo approvato dal Consiglio Direttivo del Col.Naz. in data 17 luglio 2018.
2. Il procedimento disciplinare si svolgerà secondo quanto previsto nel “Regolamento Disciplinare norme di funzionamento o procedure riferite ai Consigli di Disciplina Territoriale (CDT) e Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN)”, testo approvato dal Consiglio Direttivo del Col.Naz. del 17 luglio 2018, che si allega al presente regolamento sotto la lettera **(B)**, facendone parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.
3. La nomina dei membri del CDT seguirà le norme riportate nel “Regolamento per la nomina dei C.D.T.” approvato in data 24 settembre 2018 dal Col.Naz., che si allega al presente regolamento sotto la lettera **(C)**, facendone parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Titolo VI: RICORSI

ART. 33: RICORSI AVVERSO LE DELIBERAZIONI DALL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

ART. 34: RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal CDT debbono essere presentati al CDN entro 30 giorni dalla loro comunicazione.



Titolo VII: SCUOLE DI SCI

ART. 35: Elenco regionale ed organico delle Scuole di Sci

1. Le Scuole di Sci, quali unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare l'attività in modo coordinato, sono riconosciute dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, e sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.
2. Le Scuole di Sci, al fine di potere essere riconosciute dalla Giunta Regionale e per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento ed essere iscritte nell'apposito elenco Regionale, devono inviare a mezzo PEC ogni anno entro il 15 di settembre al Collegio regionale dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 s.m.i., comprovante che:
 - a) la scuola è stata costituita mediante atto costitutivo registrato di associazione o di società tra professionisti, composta da un minimo di tre maestri di sci, regolarmente iscritti all'Albo Professionale Regionale, nelle forme previste dalla normativa vigente;
 - b) dispone di una sede adeguata e sita in località idonea all'esercizio dell'attività e sia in grado di funzionare per tutta la stagione sciistica;
 - c) la scuola ha effettuato le dovute comunicazione di legge agli organi competenti;
 - d) la scuola ha contratto un'adeguata polizza di assicurazione (estremi della polizza), contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;
 - e) i maestri facenti parti dell'organico della scuola risultano tutti in possesso di polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
 - f) la scuola disporrà di una propria divisa ufficiale per l'esercizio dell'attività, salvo l'utilizzo della divisa nazionale dell'Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI);
 - g) i componenti dell'organico sono maestri di sci non appartenenti ad altra scuola di sci situata nel territorio regionale, ovvero nel territorio nazionale ed europeo;

Viggiano 22/12/2024

L'assemblea





**Verbale dell'Assemblea del Collegio regionale
Maestri di Sci della Basilicata
svolta il giorno 25 novembre 2023**

Addì, 25 novembre 2023 in Potenza, a seguito di una formale convocazione, effettuata dal Presidente del Collegio nei modi e nei tempi previsti dall'art. 5 del Regolamento dei Maestri di sci della Regione Basilicata, approvato con D.G.R. 1404 del 28/07/2009, alle ore 10,00 in presenza ed in modalità telematica, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Collegio regionale Maestri di Sci della Basilicata per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
 2. Approvazione verbale Assemblea del 09-01-2023;
 3. Approvazione nuovo regolamento del Collegio;
 4. Approvazione bilancio consuntivo 2022
 5. Approvazione bilancio preventivo triennale 2024-2025-2026;
 6. Approvazione, conferimento Titolo di Maestro di sci honoris causa "Fabrizio Brunozzi";
- Varie ed eventuali

La Segretaria passa alla verifica dei partecipanti:

- in presenza: Massocchi Enrico, Giulio Ruggeri, Marcello Restaino, Donato Filippi;
- collegati: Esposito Iole, Isabella Salamone, Antonella Votta, Donato Castronuovo, Fossati Ferdinando, Alice Novelli, Antonello Priore, Dario Langone, Niccolò Mazzoni;

Il Presidente e la Segretaria, verificata la presenza del numero legale come richiesto dall'Art. 4 del Regolamento, alle ore 10,10 dichiarano valida la seduta dell'Assemblea del Collegio e ne sanciscono aperti i lavori.

-----OMISSIS-----

2. Approvazione nuovo regolamento del Collegio;

Il Presidente procede alla lettura del documento definitivo, redatto a seguito delle integrazioni richieste e comunicate dai maestri, pervenute a mezzo mail, ed in ultima analisi da quanto concordato nell'incontro preliminare tenutosi in data 22-11-23.

Alla fine della lettura, non essendoci nessuna richiesta di modifica/correzione/aggiunta da apportare al documento presentato, il Presidente ne chiede l'approvazione seduta stante dell'assemblea.

L'assemblea approva il verbale seduta stante all'unanimità dei presenti.

-----OMISSIS-----

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore 11,55 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente
(Enrico Maria Massocchi)



La Segretaria
(Iole ESPOSITO)



**Verbale dell'Assemblea del Collegio regionale
Maestri di Sci della Basilicata
svolta il giorno 22 dicembre 2024**

Addì, 22 dicembre 2024, a seguito di una formale convocazione del 11/12/24, effettuata dal Presidente del Collegio nei modi e nei tempi previsti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Collegio approvato in assemblea del 25-11-23 e ss.mm.ii., alle ore 18,00 in modalità telematica, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Collegio regionale Maestri di Sci della Basilicata per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale Assemblea del 07-12-2024;
3. Richiesta da parte della Regione di modifica Art. 3 del Regolamento del Collegio, approvato dall'assemblea in data 25/11/2023, ai dettati dell'art. 1 della legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e ss.mm.ii.

La Segretaria passa alla verifica dei partecipanti collegati:

Enrico Massocchi, Iole Esposito, Isabella Salamone, Dario Pietra, Donato Castronuovo, Antonella Votta, Pasquale Larocca, Davide D'Abate, Simone Vitale, Gianluca Vitale, Giuseppe Priore.

Il Presidente e la Segretaria, verificata la presenza del numero legale come richiesto dall'Art. 6 del Regolamento, alle ore 18,10 dichiarano valida la seduta dell'Assemblea del Collegio e ne sanciscono aperti i lavori.

--OMISSIS--

- 3. Richiesta da parte della Regione di modifica Art. 3 del Regolamento del Collegio, approvato dall'assemblea in data 25/11/2023, ai dettati dell'art. 1 della legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e ss.mm.ii.**

Il presidente prende la parola e spiega che a seguito dell'invio del Regolamento approvato dall'assemblea in data 25/11/23 alla Regione Basilicata, per come riportato nella L.R. 29 marzo 1993 n.16 all' Art. 11 punto e , i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento del Collegio sono approvati con delibera della Giunta.

In data 11/12/24 è pervenuta una PEC dalla Regione in cui con riferimento all'inviato "Regolamento Collegio Maestri di Sci", si richiede al Collegio di adeguare l'art. 3 del medesimo ai dettati dell'art. 11 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e ss.mm.ii.

- Visto che l'Art. 3 del Regolamento approvato dall'assemblea in data 25/11/23 prevede quali organi del Collegio:



-
- a) l'Assemblea composta dai maestri di sci Iscritti all'albo professionale regionale e dai maestri di sci benemeriti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Consiglio Allargato;
 - f) il Revisore dei Conti;
 - g) il Consiglio Disciplinare Territoriale - Consiglio Disciplinare Nazionale;
- In considerazione del fatto che dell'art. 11 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e ss.mm.ii. individua quali organi del Collegio esclusivamente:
- a) l'assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;

Al fine di ottemperare alla richiesta della Regione in data 11/12/24, l'art. 3 del Regolamento viene così riformulato con l'inserimento di un nuovo art. 4 e la successiva nuova numerazione dei successivi articoli:

ART. 3: ORGANI DEL COLLEGIO

1. *Gli organi del Collegio sono:*
 - a) *l'Assemblea composta dai maestri di sci Iscritti all'albo professionale regionale e dai maestri di sci benemeriti;*
 - b) *il Consiglio Direttivo;*
 - c) *il Presidente;*

ART. 4: ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO

1. *Il Collegio prevede ulteriori componenti:*
 - a) *il Vice Presidente;*
 - b) *il Consiglio Allargato;*
 - c) *il Revisore dei Conti;*
 - d) *il Consiglio Disciplinare Territoriale - Consiglio Disciplinare Nazionale;*

In fase di riesame generale del documento vengono altresì corretti alcuni refusi con l'integrazione di alcune norme di legge, fermo restando che nulla di sostanziale è stato variato rispetto al Regolamento approvato in data 25/11/23, se non la modifica dell'Art. 3 con il successivo inserimento dell'art 4.

Finita l'esposizione il Presidente chiede se vi sono delle osservazioni al Regolamento trasmesso anticipatamente in data 17/12/2024 ed esposto integralmente in data odierna all'assemblea a seguito delle integrazioni richieste dalla Regione con nota del 11/12/24, che si allega al presente Verbale e che ne forma parte integrante e sostanziale.



Non essendoci nessuna richiesta di modifica/correzione/aggiunta da apportare al documento presentato, il Presidente ne chiede l'approvazione seduta stante del Regolamento.

L'assemblea approva seduta stante all'unanimità dei presenti le modifiche apportate al Regolamento approvato dall'Assemblea in data 23/11/23, a seguito delle integrazioni richieste dalla Regione con nota del 11/12/24 .

2. Varie ed eventuali:

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore 18,45 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente
(Enrico Maria Massocchi)

ENRICO
MARIA
MASSOCCHI
22.12.2024
19:46:24
GMT+02:00



La Segretaria
(Iole ESPOSITO)